

### **Linea Guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del D.lgs. 152/06 concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose**

#### **1. Premesse**

Il d.lgs 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, inserendo in particolare il comma 7bis dell'art. 271 (vedi §2) che prevede, in sintesi, che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze di determinata pericolosità sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviino all'Autorità competente periodicamente (ogni 5 anni o in caso di modifiche) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

La stessa norma nazionale non fornisce ulteriori indicazioni su aspetti che possono incidere in modo determinante sui contenuti della relazione, sugli esiti delle valutazioni e, di conseguenza, sulla necessità di apportare interventi ai cicli produttivi che possono risultare particolarmente complessi e onerosi: dall'identificazione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, ai criteri da utilizzare ai fini dell'analisi tecnico-economica della sostituzione, ai criteri da utilizzarsi per valutare le conclusioni fornite dal Gestore. Alla luce di ciò, e tenuto conto delle diverse richieste di chiarimento pervenute, si ritiene utile fornire una linea guida al fine di agevolare ed uniformare l'attività di predisposizione della relazione da parte dei Gestori e di valutazione da parte delle Autorità competenti.

In questo senso si è ritenuto utile fornire indicazioni, in particolare, al fine di:

- 1) chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine, sulla base del combinato disposto dell'art. 271 c. 7bis e dei Regolamenti (CE) n. 1272/2008 (cosiddetto CLP) e n. 1907/2006 (cosiddetto REACH), citato nello stesso comma, e che individuano in modo puntuale i criteri di classificazione o identificazione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità (cd. SVHC);
- 2) chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 271 c.7bis alla luce anche di quanto stabilito al punto precedente e di quanto già previsto dalla normativa ambientale;
- 3) fornire alcuni criteri utili a valutare la 'fattibilità tecnico-economica' degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della "significatività" delle emissioni delle sostanze di cui alla successiva tabella 1.
- 4) delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 271 c.7bis attraverso una serie fasi di indagine consequenziali al fine di garantire adeguati livelli di uniformità e proporzionalità ai processi valutativi.

**L'approccio così delineato implica che il livello di approfondimento dell'analisi svolta al fine di valutare la fattibilità tecnico-economica di sostituire le sostanze/miscele più pericolose utilizzate e i relativi tempi di intervento può tenere conto anche degli effetti ambientali generati dall'utilizzo delle sostanze/miscele oggetto di indagine; tanto più l'impatto ambientale risulta "significativo", tanto più si rende necessaria un'analisi approfondita finalizzata a valutare, sulla base della disponibilità di alternative, gli eventuali rischi connessi e la fattibilità tecnica ed economica degli interventi che implicano la sostituzione delle predette sostanze/miscele.**

**Resta ferma, ovviamente, la possibilità da parte del Gestore di procedere direttamente ad analisi finalizzate alla possibilità di sostituire determinate sostanze/miscele, indipendentemente dalla valutazione degli effetti ambientali o nel caso in cui non sia possibile valutare compiutamente questi ultimi.**

#### **2. Riferimenti normativi**

❖ **comma 7 bis dell'articolo 271 del D.lgs. 152/06, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 102/2020:**

*Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.*

❖ **d.lgs 102/2020 art. 3 c.7 - Norma transitoria**

*In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7 - bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [28-8-2021]. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.*

❖ **d.lgs 102/2020 art. 3 c.3 - Norma transitoria**

*Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7 -bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione.*

*La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273 -bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.*

### 3. Sostanze/Miscele oggetto di indagine

Per quanto concerne l'individuazione delle sostanze/miscele da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 271 comma 7 bis, sulla base di quanto riportato nel suddetto comma e di quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP), si ritiene che le sostanze/miscele che dovranno essere oggetto di indagine siano quelle riportate nella **tabella 1**, sotto riportata.

Sostanze/miscele individuate dall'art. 271 c7 bis	Considerazioni	Indicazioni su come recuperare l'informazione sulla classificazione
Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360):	Si tratta delle sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR - classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP:  elenco completo: H340 – Può provocare alterazioni genetiche. H350 – Può provocare il cancro. H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto. H350i - Può provocare il cancro se inalato H360F – Può nuocere alla fertilità. H360D – Può nuocere al feto.	ALLEGATO VI del Reg. 1272/2008 - CLP, PARTE 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze  Scheda di sicurezza (SDS) – P.TO 2 'identificazione dei pericoli'.

	H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	
<b>sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata</b>	Si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell'Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili.  Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle 'estremamente preoccupanti'.	Le sostanze ("SVHC") sono singolarmente identificate ai sensi dell'art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il loro elenco, periodicamente aggiornato dall'ECHA (European Chemical Agency), è disponibile al seguente link:
<b>sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)</b>	Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.	<a href="https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table">https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table</a>  Inoltre nelle schede di sicurezza sono riscontrabili indicazioni circa la presenza di sostanze nei punti 2 e/o 15

*Tabella 1 – sostanze/miscele oggetto di indagine ai fini dell'applicazione dell'art. 271 c.7bis*

Ulteriori precisazioni:

- l'indagine dovrà riguardare le sostanze/miscele utilizzate come **materie prime** nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che queste siano convogliate a camino, sia che siano – eventualmente – diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro. Situazioni particolari dovranno essere valutate e descritte dai Gestori caso per caso;
- sono trascurabili ai fini della presente valutazione le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo – riferiti alla singola sostanza/miscela e all'intero stabilimento - sono **inferiori a 10 kg/anno<sup>1</sup>**;
- non sono accettabili valutazioni basate su schede di sicurezza (SDS) superate riportanti Frasi di Rischio (R);
- nel caso in cui la materia prima sia costituita da una miscela, si dovrà tener conto dei seguenti principi:
  - ai fini della classificazione "CMR", la sola presenza di una sostanza classificata all'interno di una miscela non rende automaticamente classificata la miscela, qualora la percentuale di detta sostanza sia inferiore ad un determinato livello. Per quanto concerne le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (di categoria 1A ed 1B) le soglie al di sopra della quale l'intera miscela è classificata cancerogena / mutagena è, pari allo 0,1 % in peso, mentre nel caso delle miscele tossiche per la riproduzione la soglia è pari allo 0,3% in peso. **La classificazione di una miscela (indicazioni di pericolo – Frasi H) è indicata al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza (SDS);** nel punto 3.2 delle SDS sono, invece, indicati i componenti di una miscela e le loro indicazioni di pericolo; alcuni dei componenti – per le ragioni sopra illustrate - non sono riportati al punto 2, in quanto non presenti in misura significativa nella miscela finale. **Ai fini delle presenti valutazioni dovranno essere prese in considerazione solo le miscele "classificate", ossia quelle classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360);**
  - per quanto concerne sostanze non classificate CMR, ma rientranti nell'elenco delle SVHC, devono essere considerate **le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% p/p.**

Altro aspetto che si ritiene utile sottolineare è che – essendo la previsione di cui all'art.271 c.7bis volta alla sostituzione delle sostanze/miscele con determinate caratteristiche di pericolosità – l'indagine è rivolta alle sostanze la cui presenza in emissione è attribuibile all'utilizzo di materie prime/prodotti contenenti tali sostanze. Non sono

<sup>1</sup> ai fini della individuazione del quantitativo utilizzato si faccia riferimento al dato più cautelativo (utilizzo maggiore) degli ultimi 3 anni

pertanto considerate quelle categorie di sostanze **la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche (es. combustione).**

#### **4. Campo di applicazione ed esclusioni**

L'art. 271 c.7-bis prevede che siano tenuti alla presentazione della relazione i Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.lgs 152/2006 (eventualmente in ambito AUA) o delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in cui le sostanze o le miscele individuate nella **tabella 1** sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni.

Alla luce di ciò, non sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni nel cui ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera non vengono utilizzate le sostanze/miscele individuate nella **tabella 1** di cui al paragrafo precedente, seppur rientranti nei suddetti regimi autorizzativi. E' comunque opportuno che i Gestori tengano a disposizione delle Autorità competenti e di controllo idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

Dal momento che l'indagine concerne le materie prime utilizzate nei cicli produttivi, richiamati i commi 1, 2, 3 dell'art. 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, non sono altresì tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle seguenti attività:

- attività di cui **all'art. 272 c.1 “scarsamente rilevanti”** in quanto non soggette ad autorizzazione; non sono, altresì, da considerarsi ai fini del presente adempimento le attività scarsamente rilevanti svolte all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione (a titolo esemplificativo non andranno pertanto considerate le sostanze/miscele utilizzate nelle attività di laboratorio rientranti nella lettera jj della Parte 1 dell'allegato IV alla Parte Quinta, anche qualora presenti all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione 269/AUA);
- attività autorizzate ai sensi **dell'art. 272 c.2 e 3 “autorizzazioni in deroga”**, alla luce di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 272. In questo caso è opportuno chiarire che pur essendo previsti, in alcuni allegati tecnici regionali, limiti alle emissioni per sostanze rientranti nella tabella 1, queste derivano da processi chimici o da prodotti di decomposizione, ovvero da materie prime naturali per i quali è stata prevista apposita deroga (come nel caso di alcune essenze legno o della silice libera cristallina); non sono ammesse, viceversa, materie prime in ingresso al ciclo produttivo di cui alla tabella 1 e pertanto non sono pertinenti, con tali tipologie di attività, i principi e gli obiettivi della disposizione di cui all'art. 271 c.7bis.

#### **5. contenuti della relazione**

Ricordato che l'art. 271 c.7bis prevede che il Gestore, nei casi in cui nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, sono utilizzate sostanze/miscele di cui alla tabella 1, è tenuto alla trasmissione della relazione di cui all'art. 271 c.7 bis *“con la quale si **analizza la disponibilità di alternative**, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze”*, gli aspetti che il Gestore dovrà considerare e valutare sono i seguenti:

1. **verifica della presenza di sostanze/miscele rientranti nella tabella 1** nel ciclo produttivo dello stabilimento da cui si originano emissioni in atmosfera; **in assenza di sostanze/miscele utilizzate come materie prime rientranti nella suddetta tabella o in presenza di tali sostanze/miscele in quantità inferiore ai 10 kg/anno (il quantitativo è da intendersi riferito alla singola sostanza/miscela), non vige l'obbligo di procedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 7bis;**
2. **analisi della disponibilità di alternative:** tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, il Gestore esaminerà e ragguaglierà nella relazione da presentare all'AC circa la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia – eventualmente – di tecnologie, evidenziando – nel caso, l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all'utilizzo delle nuove sostanze/miscele;

3. **fattibilità tecnica ed economica degli interventi:** tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, il Gestore proseguirà la predisposizione della relazione con un'analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi - e le relative tempistiche di attuazione - necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate. Un aspetto che si ritiene rilevante, nonché preliminare alle successive analisi di fattibilità, è l'indagine sulla **significatività delle emissioni**, finalizzata a valutare l'impatto emissivo generato dall'utilizzo delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1 e a fornire un elemento oggettivo per valutare la necessità di procedere con ulteriori e più complessi approfondimenti volti a valutare la possibilità di sostituzione delle sostanze/miscele individuate. Un ulteriore aspetto che si ritiene opportuno sottolineare è che la sostituzione delle sostanze/miscele e la realizzazione degli interventi potrà avvenire nell'arco di un **adeguato periodo di tempo** delineato dal Gestore nell'ambito della relazione in funzione della piena disponibilità di sostanze/miscele alternative o della necessità di apportare eventuali accorgimenti di tipo impiantistico.

Al fine di guidare ed uniformare l'attuazione del dispositivo di cui al comma 7-bis dell'art.271, nei paragrafi successivi si propongono la sequenza e i contenuti generali delle valutazioni e delle indagini da effettuarsi.

**I Gestori potranno eventualmente procedere con un diverso approccio, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal richiamato art. 271 c.7 bis e dei principi generali contenuti nel presente documento; in ogni caso dovranno fornire una relazione e tutta la documentazione necessaria per ottemperare alle previsioni di cui al predetto comma 7 bis motivando adeguatamente le scelte operate.**

## **6. procedura e valutazioni**

### **6.1 Individuazione delle sostanze/miscele utilizzate**

Il Gestore individua le sostanze/miscele rientranti nella tabella 1 utilizzate come materie prime in ingresso ai cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera; il relativo elenco dovrà essere riportato in una tabella analoga alla seguente nella quale verranno, altresì, indicate:

- l'indicazione di pericolo o il criterio identificativo come SVHC (PBT, vPvB, ecc..)in cui ricade la sostanza/miscela
- il codice CAS della sostanza;
- il quantitativo annuo utilizzato della miscela/sostanza;
- le specifiche sostanze presenti in emissioni;
- la sigla dell'emissione/i (E1, E2,...En) cui sono convogliati gli impianti/fasi di attività in cui sono utilizzate le miscele/materie prime in questione;

Materia prima di cui alla tabella 1 (Sostanza/miscela)	Quantitativo annuo utilizzato (kg)	indicazione di pericolo materia prima (sostanza/miscela)	Rientranza nell'elenco (SVHC) – specificare motivo (es. PBT, ecc)	Codice CAS sostanza	Sostanza ex tabella 1 presente in emissione	Sigla emissione/i associata
Es. Formaldeide 24%	20.000	H350	-	50-00-0	Formaldeide	E1

*tabella 2 – elenco sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi e rientranti nelle tipologie di cui alla tabella 1 del §3*

**Nel caso in cui le sostanze/miscele individuate nella tabella 1 del §3 non siano utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni rientranti nel campo di applicazione (§3), o nel caso in cui tali sostanze/miscele siano utilizzate in quantità inferiore a 10 kg/anno, il Gestore NON è tenuto alla trasmissione delle informazioni di cui all'art.271 c. 7bis.**

Nel caso in cui, viceversa, le suddette sostanze/miscele vengano utilizzate in quantità superiore a 10 kg/anno, si attivano le successive fasi di valutazione, che prevedono la necessità di procedere alla trasmissione della relazione, tenendo conto – eventualmente – della disponibilità di sostanze/miscele alternativa ed eventualmente della significatività delle emissioni.

## 6.2 analisi delle alternative

Tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, il Gestore esaminerà e relazionerà circa la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia – eventualmente – di tecnologie, evidenziando – nel caso – l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale. A titolo esemplificativo, elementi che possono essere valutati dal Gestore in una prima fase di indagine sono:

- l'assenza di sostanze/miscele alternative a quelle utilizzate;
- l'inapplicabilità di soluzioni alternative sulla base del ciclo produttivo e specifiche dei prodotti o delle condizioni/tecnologie applicate al ciclo produttivo;
- eventuali rischi o impatti indiretti connessi all'utilizzo di nuove miscele/sostanze.

Potranno essere utilizzati allo scopo studi/valutazioni già effettuate, eventualmente anche nell'ambito di diversi contesti normativi (es. tutela degli ambienti di lavoro).

Salvo il caso in cui il Gestore dimostri l'indisponibilità di soluzioni alternative all'utilizzo delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1, lo Stesso procederà alla valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi connessi alla sostituzione delle suddette sostanze/miscele e dei relativi tempi di realizzazione.

A tal fine potrà procedere in via preliminare alla effettuazione di un'analisi di significatività delle emissioni, finalizzata a valutare l'impatto ambientale prodotto dall'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella 1 oggetto delle valutazioni.

## 6.3 significatività delle emissioni

Si ritiene, che tale aspetto possa incidere sulla necessità di procedere con ulteriori e più complessi approfondimenti volti a valutare la possibilità di sostituzione delle sostanze individuate (in quanto tali o in miscela) e di tutti gli effetti derivanti. E', pertanto, ragionevole ipotizzare che l'assenza o una presenza in quantità non significativa nelle emissioni in atmosfera delle sostanze oggetto di indagine, conseguente – ad esempio – all'applicazione di determinate tecniche di abbattimento degli inquinanti gassosi ovvero di tecniche di processo che consentano di ridurre e/o minimizzare l'utilizzo di determinate materie prime 'classificate'- possa far venir meno la fattibilità o opportunità di procedere ad interventi invasivi e complessi sul ciclo produttivo richiesti per la totale sostituzione di determinate materie prime.

In questo senso il Gestore valuterà – sulla base di dati analitici – i flussi emissivi delle sostanze ricadenti nella tabella 1 e li confronterà con i valori di soglia definiti nel presente documento sulla base di quanto previsto nell'Allegato 1 alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006. I criteri e le modalità di calcolo per verificare la significatività delle emissioni sono proposti al punto 1 del Sub-Allegato 1A del presente provvedimento.

Se i 'valori soglia' non vengono superati per nessuna delle categorie di sostanze indagate, si può ragionevolmente ritenere che all'interno dello stabilimento non vi sia in emissione una significativa presenza di tali sostanze e che pertanto ciò possa incidere sulla fattibilità di procedere ad interventi sul ciclo produttivo richiesti per la sostituzione di determinate materie prime. Sarà pertanto facoltà del Gestore, ai fini della valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi, considerare tale aspetto e valutare, **l'opportunità di integrare la relazione con ulteriori valutazioni inerenti la fattibilità tecnica ed economica di interventi volti alla sostituzione delle sostanze utilizzate.**

## 6.4 la fattibilità tecnica ed economica degli interventi

In particolare, nei casi in cui le emissioni di sostanze di cui alla tabella 1 risultassero "significative", e fermo restando la disponibilità di alternative sulla base delle indagini di cui al precedente punto 6.2, il Gestore dovrà procedere con una valutazione di fattibilità tecnico-economica volta a valutare la possibilità di sostituire le suddette sostanze e gli eventuali tempi necessari per gli interventi di adeguamento.

A titolo indicativo, il Gestore effettuerà la valutazione sulla base dei seguenti aspetti:

- possibilità tecnica di introdurre una modifica, utilizzando sostanze diverse o attuando una diversa tecnologia di processo;
- impatti economici degli interventi (es. costi approvvigionamento, costi impiantistici)

- tempistiche necessarie alla realizzazione degli interventi tenendo conto della sostenibilità economica: la sostituzione delle sostanze/miscele potrà avvenire secondo un cronoprogramma definito dal Gestore nell'ambito della relazione in funzione della piena disponibilità di sostanze/miscele alternative o della necessità di apportare eventuali accorgimenti di tipo impiantistico.
- potenziali benefici – anche economici o gestionali - derivanti dall'utilizzo di sostanze meno pericolose (es. possibilità di cambiare o dismettere sistemi di abbattimento; riduzione degli oneri derivanti da procedure/analisi connesse all'utilizzo di sostanze pericolose; ecc);

A supporto di tali valutazioni potranno esser utilizzate tutte le informazioni eventualmente già in possesso dell'azienda o afferenti ad altri contesti normativi quali, a titolo esemplificativo:

- valutazioni emerse in seguito all'eventuale presentazione di domanda di autorizzazione ex Allegato XIV del Regolamento Reach e/o disposizioni limitative già previste dall'Allegato XVII del Regolamento Reach.
- indicazioni derivanti da valutazione dei rischi in ambiente di lavoro;
- indicazioni derivanti da documenti tecnici di settore (es. Bref/BAT conclusion) o ad altre fonti bibliografiche;

### **6.5 valutazioni delle Autorità competenti e aggiornamento dell'atto**

Fermo restando la possibilità di richiedere chiarimenti o approfondimenti al Gestore in merito a quanto trasmesso, l'Autorità competente può richiedere, sulla base dei contenuti della relazione, la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione finalizzata, ove fattibile, a promuovere la sostituzione delle sostanze/miscele pericolose o ad aggiornare le prescrizioni o vigenti.

Il Gestore, ove richiesto dall'Autorità Competente, dovrà presentare una domanda di aggiornamento dell'atto contestualmente ad eventuali altri procedimenti (es. rinnovi, modifiche sostanziali) e comunque entro il 1° gennaio 2025. In base agli interventi previsti dal Gestore, la domanda potrà anche configurarsi come modifica non sostanziale ai sensi della dgr 7570/2017 se gli effetti sono riconducibili alle casistiche riportati negli allegati alla delibera (es. *lett.g della Tabella 2 – tabella per l'individuazione delle modifiche non sostanziali*)

Gli eventuali interventi di adeguamento dovranno essere realizzati, ai sensi dell'art. 3 c.3 del D.Lgs 102/2020, nell'arco di 4 anni dalla data di aggiornamento dell'atto o (in caso a esempio di comunicazione per modifiche sostanziali) dalla data di efficacia dell'atto.

## **7 tempistiche presentazione della relazione di cui all'art. 271 c.7bis.**

Sulla base di quanto previsto dalle norme transitorie definite nel d.lgs 102/2020 e dallo stesso articolo 271 c.7bis, la relazione finalizzata a valutare la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1 deve essere effettuata e trasmessa alla Provincia/Città metropolitana di Milano (a mezzo PEC o secondo le modalità da queste eventualmente definite), secondo quanto delineato nel presente provvedimento:

- nel caso di stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.L.102/2020 (28 agosto 2020) **entro il 28 agosto 2021;**
- nel caso di una modifica in senso “peggiorativo” della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, **entro tre anni dalla modifica della classificazione** e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell'autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla dgr 7576/2017;
- ogni **cinque anni**, a decorrere dall'ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione.

Si ricorda che, in caso di omessa presentazione della relazione, nei casi sopra citati si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Stante la complessità che può richiedere l'analisi completa inerente la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi, e considerate le tempistiche individuate dall'art. 3 c.7 del d.lgs. 102/2020, si ritiene che, **fermo restando la necessità di trasmettere – ove previsto - la relazione in esito in esito alle valutazioni di cui al punto 6.2 (analisi della disponibilità delle alternative) nei tempi indicati**

**dal suddetto comma (28-8-2021), è facoltà del Gestore richiedere una proroga di durata non superiore a 90 gg per completare la relazione con gli esiti delle ulteriori fasi di indagine.** La proroga si intende tacitamente concessa dall'Autorità competente decorsi 30 gg dalla richiesta da parte del Gestore.

Si ritiene, infine, che i principi di cui all'art. 271 c7bis volti a favorire l'utilizzo di sostanze/miscele meno pericolose, siano tenuti in considerazione nell'ambito dei procedimenti relativi a nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti esistenti **che comportano l'utilizzo delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1.**